

	COMUNE DI CAPO DI PONTE	
	Provincia di Brescia	
	ACQUEDOTTO AGRICOLO/ANTINCENDIO	
	BLEGHEN-GAS	
	REGOLAMENTO	
	E DISPOSIZIONI PER L'ESERCIZIO	
	DELL'ACQUEDOTTO	
	ART. 1	
	È stata realizzata la rete idrica denominata “Acquedotto rurale Bleghen-GaS”	
	finalizzata a garantire la disponibilità di acqua ai fini dell’antincendio	
	boschivo nelle località indicate, che di fatto costituisce un ampliamento	
	dell’acquedotto agricolo Costagrande-Pescarzo realizzato nel 2014 dal	
	Comune di Capo di Ponte per fornire l’approvvigionamento idrico alle	
	cascine rurali della zona.	
	Pur assicurando le finalità dell’antincendio boschivo, in condizioni di	
	normale afflusso idrico, si ritiene di estendere l’utilizzo dell’acquedotto per	
	fornire l’approvvigionamento idrico alle cascine rurali presenti da Bleghen a	
	Gas.	
	L'erogazione di acqua è pertanto da considerare a tutti gli effetti ad uso	
	esclusivamente rurale e quindi NON POTABILE.	
	Art. 2	
	Ogni utenza dell’acquedotto è tenuta al pagamento annuale del canone di	
	fornitura.	
	Il canone è stabilito ogni anno dal Comune; ove non deliberato, deve	
	1	

	ritenersi applicabile il canone dell'anno precedente; la tariffa di riferimento è	
	quella di concessione acqua potabile dell'acquedotto comunale per utenze di	
	uso agricolo.	
	La determinazione del canone tiene conto dei costi di gestione e degli	
	eventuali interventi di miglioria che si intendono realizzare nel corso	
	dell'anno.	
	Il versamento del canone dovrà essere effettuato esclusivamente presso la	
	tesoreria comunale nei modi e termini stabiliti per il pagamento	
	dell'acquedotto comunale.	
	Il mancato e/o ritardato pagamento comporterà, oltre alle sanzioni stabilite	
	dallo Statuto, la sospensione della fornitura di acqua mediante disattivazione	
	e piombatura dell'attacco.	
	Art. 3	
	Le nuove domande di allacciamento all'acquedotto dovranno essere	
	presentate al Comune di Capo di Ponte, il quale provvederà a verificarne la	
	fattibilità. Solo dopo aver ottenuto le necessarie autorizzazioni ed effettuato	
	il versamento del contributo a copertura delle spese d'allaccio,	
	predeterminato in € 200,00, il richiedente acquisisce il diritto all'utenza e	
	l'idraulico incaricato dal Comune provvederà all'installazione del contatore.	
	Art. 4	
	Il titolare di nuova concessione di utenza dovrà provvedere, a proprie spese e	
	sotto la propria responsabilità, ad ottenere preventivamente tutti i titoli	
	autorizzativi per l'esecuzione delle opere di scavo e/o di qualsiasi altro	
	genere necessarie per i lavori di allaccio alla rete idrica.	
	Le opere idrauliche di attacco all'acquedotto dovranno essere effettuate solo	
	2	

	ed esclusivamente da ditta specializzata incaricata dal Comune.	
	Il costo di tutti i suddetti interventi è completamente e totalmente a carico	
	dell'utente.	
	Art. 5	
	È fatto assoluto divieto a chiunque, con esclusione degli addetti autorizzati	
	dal Comune, di intervenire sull'acquedotto e manomettere le sue strutture.	
	In particolare sono assolutamente vietati l'apertura di pozzetti, fontane	
	pubbliche, l'apertura/chiusura di rubinetti, sfiati, valvole, scarichi,	
	saracinesche, e quant'altro. Ogni abuso verrà debitamente sanzionato	
	secondo le disposizioni comunali vigenti ed il responsabile potrà essere	
	chiamato a rispondere altresì dei danni arrecati.	
	Art. 6	
	Ogni singolo utente è tenuto, a proprie spese e sotto la propria responsabilità,	
	a valutare l'opportunità e la necessità di munire il proprio impianto di idonea	
	apparecchiatura di regolazione di pressione. Nessuna responsabilità per tali	
	aspetti potrà essere imputata al Comune.	
	Art. 7	
	È assolutamente vietato l'utilizzo improprio dell'acqua e qualsiasi spreco	
	soprattutto nei periodi di scarsa piovosità o di persistente siccità ed in quelli	
	di maggior affluenza alle cascine.	
	Perdurando scarsità di acqua il Comune potrà disporre temporanee	
	sospensioni dell'erogazione di acqua e particolari prescrizioni alle quali tutti	
	gli utenti dovranno attenersi.	
	Essendo il tratto di acquedotto prioritariamente finalizzato alle attività di	
	protezione civile e antincendio boschivo, in qualunque momento e a	
	3	

	insindacabile giudizio del Comune o di suoi delegati, l'erogazione dell'acqua	
	può essere sospesa alle utenze allacciate, anche senza preavviso alcuno, per	
	garantire maggior efficienza a qualsiasi attività di prevenzione, esercitazione	
	o interventi attivi per contrastare gli incendi boschivi.	
	Rimane vietato, in ogni caso, il mantenimento e l'impiego di rubinetti e	
	spine di acqua corrente inutilizzata, quali fontanelle, lavatoi privati e	
	silimari.	
	I privati, previa comunicazione al Comune, potranno valutare l'opportunità	
	di dotarsi di piccole vasche di accumulo, necessarie per ovviare ai periodi di	
	carenza idrica, il cui riempimento dovrà avvenire con gli opportuni	
	accorgimenti atti ad evitare squilibri eccessivi sulla rete (privilegiare le ore	
	notturne evitando i periodi di maggiore affluenza alle cascine).	
	Art. 8	
	La fornitura di acqua viene, di norma, attivata ogni anno nel periodo fra il 1°	
	aprile e la fine di ottobre.	
	Nel periodo invernale l'acquedotto viene messo fuori servizio ed ogni utente	
	deve adottare gli opportuni accorgimenti per evitare danni ai propri impianti	
	dovuti al gelo. Nessuna responsabilità per tali aspetti potrà essere imputata al	
	Comune.	
	Il periodo di funzionamento dell'acquedotto potrà essere modificato di volta	
	in volta dal Comune in presenza di particolari condizioni climatiche.	
	Art. 9	
	Il recesso dal servizio potrà avvenire in qualsiasi momento, previa domanda	
	dell'utente e previo il pagamento delle spese di rimozione (o piombatura) del	
	contatore.	
	4	